

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO SCRABBLE

STATUTO FEDERALE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – La Federazione Italiana Gioco Scrabble

La Federazione Italiana Gioco Scrabble, di seguito più brevemente denominata F.I.G.S. o Federazione, è un'associazione a carattere nazionale senza scopo di lucro.

Art. 2 – Caratteri dell'associazione

La F.I.G.S. è un'associazione apolitica e aconfessionale.

Art. 3 – Sede legale e rappresentante legale

La sede legale ed il domicilio fiscale sono stabiliti presso il domicilio del Segretario Federale. Il rappresentante legale della F.I.G.S. è il Presidente Federale.

Art. 4 – Scopo sociale

La F.I.G.S. si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco dello Scrabble, nonché di incoraggiare lo studio della storia del gioco e l'incontro tra giocatori. La F.I.G.S. promuove la conoscenza e la tutela della lingua italiana e sostiene la diffusione del gioco come strumento di approfondimento e di riflessione linguistica. A tal fine, nel rispetto di tutte le norme vigenti, svolgerà ogni attività utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 – Regolamento di gioco

La F.I.G.S. adotta come regolamento nazionale di gioco quello approvato dal Consiglio Federale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Federazione promuove lo spirito del comportamento corretto e leale durante il gioco.

Titolo II

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLE QUALITA' DI SOCIO

Art. 6 – I Soci

Può essere socio della F.I.G.S. qualsiasi persona fisica o giuridica, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 7 – Tipologie di soci

Ciascun socio appartiene ad una delle seguenti categorie:

- 1) Ordinario
- 2) Sostenitore
- 3) Fondatore
- 4) Onorario

Art. 8 – Iscrizione alla F.I.G.S.

Per acquisire la qualifica di socio ordinario o socio sostenitore occorre presentare domanda d'iscrizione al Consiglio Federale, versando la relativa quota. In alternativa, la domanda può essere presentata al presidente di un Club dello Scrabble, che raccoglie la quota per poi inoltrarla al tesoriere della Federazione.

L'iscrizione si intende immediatamente accolta salvo deliberazione del Consiglio Federale, che può respingerla entro un mese dalla presentazione della domanda, restituendo la quota versata.

La qualifica di socio onorario può essere attribuita a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla promozione degli scopi sociali della Federazione o ne abbiano sostenuto e favorito in modo significativo l'attività. Essa viene deliberata dal Consiglio Federale con una maggioranza non inferiore ai 2/3 dei componenti, può avere durata limitata o illimitata e non comporta il pagamento di alcuna quota sociale.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) volontaria rinuncia, da notificare al Consiglio Federale in forma scritta (via e-mail al Segretario Figs – comunicazione su Gruppo Facebook). Le eventuali quote arretrate che dovessero essere a carico del socio al momento della disdetta, dovranno essere comunque riconosciute alla Federazione;
- b) morosità, accertata dal Tesoriere che riferisce al Consiglio Federale, con decorrenza dalla data della deliberazione di questo;
- c) radiazione, deliberata dal Consiglio dei Probiviri e approvata con deliberazione del Consiglio Federale, per gravi motivi morali o disciplinari. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea Generale dei Soci, riunita in seduta ordinaria, nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti federali. E' facoltà dell'Assemblea di annullare il provvedimento. Il socio non partecipa in Assemblea alla votazione che lo riguarda. Dall'emissione del provvedimento da parte del Consiglio Federale all'eventuale decisione dell'Assemblea, la qualifica di socio ed ogni carica o funzione federale sono temporaneamente sospese.
- d) morte del socio, oppure, quando si tratta di persona giuridica o di associazione, la messa in liquidazione o sottoposizione a procedura concorsuale.

Titolo III

ORDINAMENTO

Art. 10 – Organi della F.I.G.S.

Gli organi della F.I.G.S. sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (o Assemblea)
- b) Il Consiglio Federale (C.F.)
- c) Il Collegio dei Probiviri (C.P.)
- d) Le Commissioni (facoltative)
- e) I Club dello Scrabble.

Art. 11 – L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative; essa è convocata dal Presidente Federale in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, nella località e nella data fissata dal Consiglio Federale, con preavviso di almeno trenta (30) giorni, mediante posta ordinaria, posta elettronica o avvisi esposti nelle sedi di gioco, sul sito web o sul gruppo Facebook della Federazione. Le convocazioni e gli avvisi contengono l'ordine del giorno sul quale l'Assemblea deve esprimersi.

Il Consiglio si riserva la facoltà di indire in modalità telematica da comunicare ai soci di volta in volta, sia le Assemblee dei Soci, sia quelle Elettive che quelle Straordinarie, nel caso in cui non fosse possibile incontrarsi di persona nei tempi stabiliti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci intervenuti, e s'intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (in delega o di persona) della maggioranza dei soci della Federazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Tutti i soci possono rappresentare, mediante delega firmata, altri soci nell'Assemblea, con il limite di 4 (quattro) deleghe per ogni socio.

L'Assemblea Generale dei Soci:

- approva la fiducia al Consiglio Federale o ne sancisce la decadenza con approvazione di una mozione di sfiducia;
- approva il bilancio e il conto consuntivo;
- approva le modifiche allo Statuto;
- delibera su qualsiasi argomento riguardante la vita della Federazione, che non sia espressamente attribuito ad altri organi e che non abbia carattere regolamentare.

Le deliberazioni, ove non sia diversamente previsto dallo Statuto, sono approvate a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea viene stabilito dal Consiglio Federale e comunicato ai soci.

Qualora l'Assemblea non approvi la relazione tecnico-morale-finanziaria presentata dal C.F., gli organi menzionati nell'art. 10, punti b) c) d) decadono immediatamente, rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria della Federazione, da tenersi entro il termine di novanta (90) giorni dalla decadenza.

Per partecipare alle Assemblee ed eventuali votazioni, i soci dovranno essere in regola con le quote associative.

Art. 12 – Assemblee Elettive

Ogni due (2) anni il Consiglio Federale convoca un'Assemblea Elettiva, comunicando a tutti i soci la data e il luogo con almeno trenta (30) giorni di anticipo.

L'Assemblea Elettiva elegge i soci che costituiranno il Consiglio Federale.

Art. 13 – Assemblee Straordinarie

Il Presidente Federale, nei casi di seguito indicati, convoca un'Assemblea Straordinaria:

- su richiesta motivata del Consiglio Federale;
- su richiesta motivata del Collegio dei Probiviri;
- su richiesta motivata dalla maggioranza dei Presidenti di Club;
- su richiesta motivata di un numero di soci non inferiore a dieci (10) e non inferiore a un decimo dei soci complessivi della Federazione;
- per dichiarare lo scioglimento della Federazione.

Quando è convocata su richiesta motivata, l'Assemblea Straordinaria discute e delibera sui temi proposti nell'istanza.

Art. 14 – Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e l'organo deliberativo sulle questioni di natura tecnica dell'attività federale.

Il C.F. è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) soci eletti dall'Assemblea Elettiva in funzione di consiglieri federali. Il numero dei componenti del C.F. è stabilito dall'Assemblea Elettiva stessa e rimane invariato per tutto il mandato.

Il C.F. nomina al proprio interno il Presidente Federale, il Vicepresidente (o i Vicepresidenti), il Segretario Federale ed il Tesoriere.

I membri del C.F. durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limite.

Quando il numero dei consiglieri in carica diventa inferiore a cinque (5), il Consiglio continua a funzionare sino alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro centoventi (120) giorni, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione per elezione.

Le cariche del Consiglio sopra previste non sono tra loro cumulabili, salvo quella di Tesoriere che può essere attribuita, per decisione del C.F., al Segretario Federale.

Le cariche federali sono cumulabili con cariche di Club. Il socio che già ricopre una carica federale (ivi compresa quella di Proboviro), prima di assumerne un'altra dovrà immediatamente rinunciare ad una di esse con decisione ratificata dal Consiglio.

Il C.F. si riunisce almeno due volte all'anno, anche tramite conference call, Skype o altro supporto informatico. Si intende validamente riunito se è presente la maggioranza dei consiglieri eletti. Esso sovrintende a tutte le attività della Federazione, in armonia con le deliberazioni prese dall'assemblea, approva i regolamenti di gioco, adotta gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri.

Alle sedute del C.F. possono presenziare i Presidenti dei Club che ne facciano richiesta, o un delegato per ciascuno di essi. Il C.F. stabilisce i limiti e le modalità con cui i Presidenti di Club prendono parte alle riunioni del C.F.

Il Consigliere che risulta assente a più di due (2) riunioni consecutive senza giustificato motivo, potrà essere dichiarato decaduto dalla qualifica di consigliere, e sostituito a cura del C.F. da un socio scelto tra i candidati non eletti. Eguale procedura si adotta in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte. Se il socio sostituito ricopre una delle cariche federali, il Consiglio provvederà anche a nuova nomina.

Il C.F. delibera mediante votazione (palese o, su richiesta di almeno un consigliere, a scrutinio segreto) a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne sostituisce temporaneamente la carica.

Almeno una volta nel corso del mandato, e in coincidenza con la presentazione del Bilancio preventivo o consuntivo, il Consiglio Federale presenta alla riunione dell'Assemblea ordinaria una relazione tecnico-morale-finanziaria.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del C.F. comportano la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio e la convocazione dell'Assemblea Elettiva, entro centoventi (120) giorni, per nuove elezioni.

Art. 15 – Presidente Federale

Il Presidente Federale:

- ha la rappresentanza, a tutti gli effetti di legge, della Federazione;
- presiede il C.F. e l'Assemblea Generale dei soci;
- mantiene i rapporti con i Club dello Scrabble locali;
- amministra, disgiuntamente col Segretario e il Tesoriere, il fondo comune;
- convoca l'Assemblea Generale dei soci ordinaria e straordinaria;
- convoca il Consiglio Federale;
- controlla unitamente al Segretario l'esecutività delle deliberazioni;
- partecipa in rappresentanza della F.I.G.S. ai congressi ed alle riunioni internazionali; può delegare nominativamente a tale funzione il Vicepresidente o altro membro del consiglio o altro socio di fiducia.

In caso di dimissioni del Presidente si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Art. 16 – Vicepresidente Federale

Il Vicepresidente sostituisce ad interim il Presidente Federale in caso di dimissioni, impedimento permanente o su delega.

Il numero dei Vicepresidenti è fissato dal Consiglio Federale nella seduta di insediamento.

La sostituzione del Presidente avviene secondo un ordine fissato dal Consiglio in caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ovvero su delega nominativa del Presidente stesso.

Art. 17 – Segretario Federale

Il Segretario Federale collabora all'attuazione delle delibere del C.F. e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e trasmette le convocazioni e gli inviti per le adunanze della F.I.G.S., amministra, disgiuntamente col Presidente e col Tesoriere, il fondo comune, gestisce l'archivio e custodisce i documenti della Federazione.

Art. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere, disgiuntamente col Presidente e col Segretario, amministra il fondo comune, firma i mandati di pagamento, riscuote tutte le entrate, accerta il regolare pagamento delle quote associative, redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 19 – Cariche onorifiche

Il C.F. può attribuire cariche o titoli onorifici ai soci.

Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Consiglio Federale, è composto da tre soci e dura in carica due (2) anni.

Compito del C.P. è di istruire i procedimenti disciplinari e deliberare le sanzioni, ove necessario, secondo quanto previsto dallo statuto. A tale scopo il C.P. viene convocato su richiesta del C.F. o su richiesta sottoscritta da un gruppo di soci.

Il procedimento disciplinare verso un consigliere può essere avviato solo previa deliberazione a maggioranza semplice del C.F.

La carica di proboviro non è cumulabile con quella di consigliere federale.

Il C.P. può chiedere la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea Generale dei soci.

Il proboviro che risulta assente a più di due convocazioni consecutive senza giustificato motivo potrà essere dichiarato decaduto dalla qualifica di proboviro, e sostituito immediatamente dal Consiglio federale.

Eguale procedura si adotta in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte.

Art. 21 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 22 – Commissioni

E' facoltà del Consiglio Federale istituire apposite Commissioni per l'analisi e la proposta su temi specifici. Le commissioni possono avere durata limitata e comunque non superiore al mandato del Consiglio Federale. Le norme che disciplinano il funzionamento delle commissioni sono deliberate dal Consiglio.

Art. 23 – I Club dello Scrabble

Un Club dello Scrabble è un gruppo di soci iscritti alla Federazione, in numero non inferiore a cinque (5), che si sia riunito in associazione, con finalità coerenti a quelle della F.I.G.S. e da questa riconosciuto per mezzo di deliberazione del Consiglio Federale. I Club dello Scrabble, liberamente costituiti e riconosciuti dalla F.I.G.S., eleggono tra i propri soci un Presidente, che rappresenta il Club presso la Federazione.

All'atto della domanda di affiliazione alla F.I.G.S., il Club dello Scrabble dovrà presentare al Consiglio Federale l'eventuale regolamento interno, redatto in armonia con lo Statuto federale e col regolamento di gioco della F.I.G.S. Ogni successiva modifica ai regolamenti del Club va comunicata al Consiglio Federale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 24 – Surroga delle cariche sociali

Se il titolare di una carica sociale perde la qualifica di socio, ovvero si dimette dalla carica stessa, e le disposizioni di cui all'art. 14 non fossero applicabili, il C.F. provvederà alle misure ritenute necessarie al buon andamento della Federazione fino alla successiva Assemblea Generale, che può essere convocata anche in seduta straordinaria.

Art. 25 – Mozioni di sfiducia

Le mozioni di sfiducia possono essere presentate dalla maggioranza dei consiglieri federali o da almeno un terzo dei soci nei confronti di uno o più membri degli organi federali cui fosse imputata incapacità, negligenza o gravi irregolarità nei comportamenti adottati.

Le mozioni sono messe nell'ordine del giorno della prima Assemblea Generale dei Soci successiva alla mozione. Il voto favorevole dell'Assemblea sulla mozione di sfiducia comporta la perdita immediata delle cariche ricoperte all'interno dell'Associazione.

Art. 26 – Anno sociale

L'anno sociale della F.I.G.S. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 27 – Fondo comune

Il fondo comune è costituito da:

- a) quote di iscrizione, quote annuali di associazione ed eventuali quote straordinarie;
- b) contributi, donazioni, lasciti, elargizioni;
- c) rendite del fondo comune;
- d) rendite derivanti dall'organizzazione di attività;
- e) sponsorizzazioni.

Il patrimonio è costituito dal fondo comune e da tutti i beni immobili e mobili di proprietà della F.I.G.S.

Art. 28 – Utili

E' fatto divieto di distribuire utili ai soci.

Art. 29 – Quote associative

Le quote associative ordinarie sono deliberate per ciascun anno solare dal Consiglio Federale, e sono dovute fino al momento della cancellazione dalla F.I.G.S., comunicata con le modalità di cui all'art. 9.

Eventuali quote straordinarie possono essere deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci nei limiti e per gli scopi fissati dai regolamenti federali. Il Consiglio può deliberare quote ordinarie ridotte per soci appartenenti a gruppi sociali definiti (ad es. studenti, anziani, ecc.).

Art. 30 – Bilancio di previsione e conto consuntivo

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono esaminati dal C.F., che provvede a depositarli presso la sede della Federazione almeno venti (20) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

Il bilancio di previsione per ciascun anno sociale è presentato all'Assemblea Generale dei Soci entro il mese di dicembre che precede l'anno sociale di riferimento. Il conto consuntivo di ciascun anno sociale è presentato all'Assemblea generale dei Soci entro il mese di giugno successivo alla conclusione dell'anno sociale di riferimento.

Titolo V

MODIFICHE ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

Art. 31 – Lo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal C.F. o da almeno un quinto (1/5) dei soci. Esse vanno presentate ai soci per approvazione alla prima Assemblea Generale utile e devono essere approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello Statuto dovranno comunque essere sottoposte per iscritto al C.F. almeno novanta (90) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Copie aggiornate dello Statuto saranno pubblicate sul sito web della Federazione.

Art. 32 – Procedure elettorali e Regolamenti federali

Le procedure elettorali, il regolamento nazionale di gioco, le regole di tornei e competizioni, nonché le regole che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Federazione, sono approvati dal Consiglio Federale.

Ogni modifica alle procedure ed ai regolamenti sarà resa nota ai soci tramite il sito web della Federazione ovvero in occasione delle Assemblee Generali.

Titolo VI

VARIE

Art. 33 – La tessera sociale

L'appartenenza di ogni socio alla Federazione è comprovata dal possesso della tessera sociale, o dall'atto di iscrizione, o dal pagamento regolare delle quote associative.

Art. 34 – Conoscenza dello Statuto e dei regolamenti federali

Tutti i soci si presumono a conoscenza dello statuto e del regolamento di gioco, che sono pubblicati sul sito della Federazione.

Art. 35 – La F.I.G.S. e lo Stato Italiano

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti norme dello Stato Italiano.

Art. 36 – Scioglimento

La F.I.G.S. è costituita a tempo indeterminato; essa può essere sciolta col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti ad un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, purché il numero dei votanti rappresenti almeno i 3/4 dei soci della Federazione.

Art. 37 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto ad associazioni onlus con le modalità deliberate dalla stessa Assemblea Generale dei soci che ne dispone lo scioglimento.

Art. 38 – Informazione e divulgazione

Il C.F. cura l'informazione ai soci; sovrintende alla divulgazione del gioco dello Scrabble; può organizzare tornei online o live sia in autonomia che attraverso i Club affiliati, promuovere progetti di didattica e iniziative per la diffusione della conoscenza della lingua italiana.

Art. 39 – Referendum

Il C.F. o l'Assemblea Generale dei soci possono ricorrere a referendum consultivi per conoscere il parere dei soci su questioni che interessano la vita federativa, o più in generale su altri temi in linea con lo scopo sociale della F.I.G.S.